



**FAC SIMILE
PER CONSULTAZIONE
NON STAMPARE/NON COMPLETARE/NON FIRMARE**

**ACCORDO PER LA MOBILITÀ DI STUDIO
Nell'ambito del Programma Erasmus+/KA1 ISTRUZIONE SUPERIORE**

ACCORDO N. 2017/_____
(da citare in **tutta** la corrispondenza)
(a cura dell'Ufficio, non completare)

L'Accordo deve essere firmato prima dallo studente e successivamente dal Rappresentante Legale dell'Istituto (o da chi ha potere di firma). **In alternativa può essere stipulato contestualmente alla presenza di entrambi i contraenti.**

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA
VIA RAVASI, 2 21100 VARESE
IVARESE02

in prosieguo denominato **"l'Istituto"**
rappresentato da: **Prof.ssa Paola GRAMATICA** - Delegato del Rettore per le
Relazioni Internazionali, ai sensi del Decreto Rettorale n 203/2013 del 26/02/2013

da una parte, e

Sig./Sig.ra nome e cognome:

In seguito denominato **"Il Partecipante"**

1

CODICE FISCALE:

Data di nascita:

Sesso: M

F

Nazionalità:

Indirizzo per esteso:

Indirizzo di posta elettronica:

Telefono:

Anno Accademico:

Corso di studio:

Composizione del finanziamento

Lo studente riceverà:

- un contributo finanziario con **fondi dell'Unione europea** in base alla seguente tabella:

Austria, Finlandia, Francia, Irlanda, Norvegia, Regno Unito, Svezia	€ 280 al mese
Belgio, Bulgaria, Germania, Grecia, Islanda, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovenia, Spagna, Slovacchia, Turchia, Ungheria.	€ 230 al mese

Lo studente **potrà** ricevere:



- un contributo finanziario con **fondi dell'Ateneo**, pari ad **€ 300 al mese**, se soddisfa i criteri indicati dall'art. 15.2 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO del Bando 2017/2018;

oppure

- un contributo finanziario con **fondi dell'Ateneo**, pari ad **€ 400 al mese**, se selezionato per la partecipazione ad un programma di DOPPIO TITOLO, ai sensi della Deliberazione del Senato Accademico prot. 7699 del 12/05/2015 e Deliberazione del C.d. A. prot. 7835 del 14/05/2015.

Il contributo verrà versato in base alle modalità indicate dagli studenti sul modulo "Dati Bancari" inviato dall'Ufficio Relazioni Internazionali e custodito presso l'archivio informatico dell'Ufficio.

HANNO CONCORDATO

Le Condizioni Speciali e gli Allegati seguenti che costituiscono parte integrante del presente Accordo (d'ora in avanti denominato "l'Accordo"):

- Allegato I** **Learning Agreement for studies concordato tra l'Istituto di appartenenza, l'Istituto ospitante e lo studente**
Allegato II **Attestazione periodo/Statement period**
Allegato III **Condizioni generali**
Allegato IV **Carta dello Studente Erasmus**

Per l'Allegato I, Learning Agreement for studies, del presente documento non sono obbligatorie le firme in originale: copie scansionate e firme elettroniche potranno essere ammesse, secondo la legislazione nazionale italiana.

Per l'Allegato II, Attestazione periodo/Statement period, **sono obbligatorie le firme in originale.**

ARTICOLO 1 – SCOPO DEL CONTRIBUTO

- 1.1** L'Istituto erogherà il contributo finanziario dell'Unione europea al **Partecipante** per intraprendere una mobilità ERASMUS a fini di studio nell'ambito del Programma Erasmus+.
- 1.2** **Il Partecipante** accetta il contributo nell'ammontare specificato nell'Articolo 3. e si impegna a portare a termine la mobilità a fini di studio come stabilito nell'Allegato I (Learning Agreement)

ARTICOLO 2 – ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELLA MOBILITÀ

- 2.1** Il presente Accordo entra in vigore al momento della firma di entrambe le parti.
- 2.2** La mobilità

Inizierà presumibilmente il	
E si concluderà presumibilmente il	

Le date di inizio e di fine della mobilità devono coincidere, rispettivamente:



- con il primo giorno in cui il **Partecipante** deve essere presente presso l'Istituto ospitante (Incontri di presentazione e corsi di lingua, presso l'ateneo estero, compresi);
- con l'ultimo giorno in cui il **Partecipante** dovrà essere presente presso l'Istituto ospitante, in base ai calendari didattici ed alle disposizioni dell'Istituto ospitante (ad es., la data conclusiva indicata non potrà essere successiva al xx/xx/2017).

Dal momento che, alla data di sottoscrizione dell'Accordo, non sono ancora note le date effettive, di arrivo e di partenza, e la durata della borsa Erasmus+ è calcolata sulla base dei giorni effettivamente svolti, **la durata effettiva, e l'importo definitivo della borsa, verranno calcolati a partire dalla data di arrivo indicata sul modulo "Attestazione periodo/Statement period", Allegato II al presente Accordo, più due giorni di viaggio (uno prima del giorno di inizio, uno dopo il giorno di conclusione). I due giorni viaggio verranno contati ai fini del calcolo della somma.**

Lo studente deve impegnarsi a rispettare le date riportate nel presente Accordo, affinché le date effettive, sia di inizio, che di conclusione, non differiscano per più di 5 gg lavorativi da quelle indicate all'art. 2.2. Nel caso contrario, il presente Accordo dovrà essere emanato e firmato ex – novo.

2.2.1 **L'allegato II, Attestazione periodo/Statement period:**

- a) deve essere inviato per e-mail, preferibilmente in formato pdf o altri formati purché il documento risulti chiaramente leggibile a erasmus@uninsubria.it all'arrivo;
- b) consegnato IN ORIGINALE, con firme IN ORIGINALE, entro 30 gg dal rientro in Italia, comunicando a erasmus@uninsubria.it eventuali ritardi.

2.2.2 La data conclusiva considerata sarà quella che l'ateneo estero indicherà sull' Allegato II. **Farà fede la data indicata**, anche se non coinciderà con quella del contratto di affitto o del volo prenotato.

2.2.3 La durata della mobilità per studio stabilita dall'accordo bilaterale per il quale lo studente risulta vincitore, è da considerarsi MASSIMA: l'ateneo di destinazione può stabilire una permanenza inferiore, in base alle esigenze didattiche ed organizzative.

2.2.4 La data in cui l'allegato II, Attestazione periodo/Statement period viene firmato non deve essere antecedente alla data di conclusione del periodo.

2.2.5 In mancanza dell'originale dell' Allegato II - Attestazione periodo/Statement period del periodo completato con la data di conclusione, verrà chiesta restituzione dell'intera borsa e gli eventuali esami superati non verranno convalidati.

3

Denominazione dell'Istituto ospitante	
Codice ERASMUS	
Paese	

2.3 Il **Partecipante** percepisce una borsa finanziata da fondi comunitari Erasmus+ per _____ mesi e _____ giorni.

Se il **Partecipante**:

- Percepisce una borsa finanziata da fondi comunitari Erasmus+, il numero di mesi e giorni extra in mobilità indicato deve coincidere con la effettiva durata della mobilità.



- Usufruisce di una borsa finanziata da fondi comunitari Erasmus+ congiuntamente a dei giorni senza contributo, il numero di mesi e di giorni extra indicato deve coincidere con quello dei giorni coperti dalla borsa finanziata da fondi comunitari Erasmus+; tale contributo dovrà essere garantito almeno per la durata minima del periodo svolto all'estero, ovvero 90gg in caso di studio.
 - Non percepisce alcun contributo per l'intera durata della mobilità, tale numero di mesi e di giorni extra deve essere uguale a 0.
- 2.4 La durata totale del periodo di mobilità non deve superare i 12 mesi, compresi i giorni senza contributo.
- 2.5 Eventuali richieste di prolungamento del periodo di mobilità dovranno essere presentate almeno un mese prima della fine del periodo di mobilità inizialmente previsto.
- 2.6 Il riconoscimento degli esami superati all'estero, regolarmente inseriti nel Learning agreement (e eventuali successive modifiche), avverrà successivamente al ricevimento del relativo certificato (Transcript of Records) da parte dell'Ateneo estero.

ARTICOLO 3 – FINANZIAMENTO DELLA MOBILITÀ

3.1 IL CONTRIBUTO FINANZIARIO ERASMUS+ PER LA MOBILITÀ, IN BASE A QUANTO DICHIARATO NEL PARAGRAFO **COMPOSIZIONE DEL FINANZIAMENTO** SARÀ PARI AD UN TOTALE DI €

- 3.2 L'ammontare finale del contributo per il periodo di mobilità è determinato dal numero dei mesi di mobilità (come specificato nell'articolo 2.3), moltiplicato per l'importo mensile in base al Paese di destinazione. In caso di mesi incompleti, il contributo finanziario viene calcolato moltiplicando il numero di giorni del mese incompleto per 1/30 del costo unitario mensile, così come da calcolo effettuato dall'Istituto di appartenenza nel Mobility Tool+.
- 3.3 Il rimborso dei costi sostenuti per bisogni speciali, quando applicabile, viene effettuato in base ai documenti giustificativi in tal senso presentati dal **Partecipante**.
- 3.4 Il contributo finanziario non può essere utilizzato per coprire costi simili già rimborsati con fondi dell'Unione.
- 3.5 Eccetto quanto specificato all'Articolo 3.4, il contributo finanziario ricevuto dal **Partecipante** è compatibile con qualunque altra fonte di finanziamento incluse le entrate/compensi, che il **Partecipante** potrebbe ricevere lavorando oltre il suo impegno di studio purché svolga e porti a termine le attività previste nell'Allegato I.
- 3.6 Il contributo finanziario o parte di esso devono essere restituiti qualora il **Partecipante** non rispetti i termini del presente Accordo. Se il **Partecipante** recede dall'accordo prima del termine previsto, dovrà rimborsare l'importo del contributo già erogato, salvo diverso accordo con l'Istituto di appartenenza. Tuttavia, nel caso in cui il partecipante non abbia potuto portare a termine il suo periodo di mobilità secondo quanto descritto nell'Allegato I per cause di forza maggiore documentate, avrà diritto a ricevere l'importo del contributo corrispondente alla durata effettiva del periodo di mobilità di cui al articolo 2.2. Eventuali fondi rimanenti dovranno essere rimborsati, salvo diverso accordo con l'Istituto di appartenenza. Tali casi devono essere segnalati all'Istituto di Appartenenza e accettati dall'Agenzia Nazionale.

ARTICOLO 4 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

- 4.1 Il contributo Erasmus + Studio verrà erogato al beneficiario in **UNICA soluzione** e tramite bonifico bancario, **SALVO IMPEDIMENTI TECNICI O DI NATURA IMPREVEDIBILE** secondo le seguenti modalità:
- l'ordine di pagamento sarà disposto dall'Ufficio Relazioni Internazionali **entro 45 giorni dal ricevimento all'indirizzo erasmus@uninsubria.it dell'Allegato II "Attestazione periodo/Statement period"** con l'indicazione della data di inizio e la firma dell'ente accettante;



- l'ufficio non potrà procedere a disporre alcun pagamento fino a quando non avrà ricevuto l'Allegato II "Attestazione periodo/Statement period" con l'indicazione della data di inizio e la firma dell'ente accettante;
- Durante i mesi di agosto e dicembre l'istituto tesoriere non emette pagamenti, per cui chi inizia in questi due mesi, anche se all'inizio dei mesi stessi, riceverà il contributo, entro tre mesi, a partire dal mese successivo (settembre e gennaio).

4.2 ENTRO 30 gg dalla conclusione (intesa come ultimo giorno documentato dall'allegato II) lo studente dovrà provvedere all'invio a erasmus@uninsubria.it:

- dell'allegato II "Attestazione periodo/Statement period" con l'indicazione della data di CONCLUSIONE e la firma dell'ente accettante)

e alla **consegna all'Ufficio Relazioni Internazionali dell'originale del modulo entro il 30/09/2018.**

Il mancato invio per e-mail entro 30gg di quanto richiesto e la mancata consegna all'Ufficio Relazioni Internazionali dell'originale modulo entro il 30 settembre 2018 comporterà LA RICHIESTA DI RESTITUZIONE DELL'INTERA SOMMA RICEVUTA ALL'INIZIO DEL PERIODO, PENA IL BLOCCO DELLA CARRIERA.

In caso di motivate ragioni che impediscano il rispetto delle date (es. conclusione periodo Erasmus il 30/09/2018) LO STUDENTE E' PREGATO DI CONTATTARE L'UFFICIO scrivendo a erasmus@uninsubria.it

Gli altri casi in cui sarà richiesta la RESTITUZIONE DELL'INTERA SOMMA RICEVUTA ALL'INIZIO DEL PERIODO, PENA IL BLOCCO DELLA CARRIERA sono indicati all'Art. 15.3 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO del Bando Erasmus + Studio 2017/2018.

ARTICOLO 5 – COPERTURA ASSICURATIVA

5.1 Gli studenti sono assicurati per gli **infortuni** subiti durante la loro permanenza nei locali e negli edifici dell'Università o in qualsiasi altro luogo, anche estraneo all'Università, sia in Italia che all'Estero, come stabilimenti, laboratori industriali o di ricerca e simili, in cui gli studenti medesimi abbiano a trovarsi per ragioni di studio, visite ed esperimenti, nonché durante gli spostamenti effettuati, anche con mezzi pubblici o privati, purché debitamente autorizzati. La garanzia è valida anche durante i viaggi di istruzione, purché debitamente autorizzati dalle competenti autorità didattiche.

Gli studenti sono assicurati per la **responsabilità civile** per i danni provocati nell'ambito dell'Università sia per ragioni di studio, sia durante le attività ricreative e sportive. La garanzia si estende anche fuori dall'ambito dell'Università, quando svolgano attività per conto della stessa e quando si trovino presso altre Università (in qualsiasi paese del mondo), sia per ragioni di studio, sia durante le attività ricreative e sportive.

NON sono coperti da assicurazione, e quindi NON sono risarcibili gli eventi che si verifichino al di fuori di quanto sopra specificato (uscite serali, viaggi e spostamenti effettuati non per motivi di studio o formazione ecc.).

ARTICOLO 6 – SUPPORTO LINGUISTICO ONLINE: Applicabile solo nel caso di mobilità, per le quali la lingua principale dell'insegnamento è l'inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo o olandese, con l'eccezione di madrelingua.

6.1 Al **Partecipante** sarà richiesta una verifica online delle proprie competenze linguistiche prima e dopo la mobilità. Il completamento della valutazione online prima della partenza è un presupposto per la mobilità, tranne in casi debitamente giustificati.



[Applicabile solo per i **Partecipanti** che seguiranno un corso di lingua OLS]

- 6.2 Il Partecipante** seguirà un corso di lingua OLS non appena riceverà l'accesso e si impegnerà a portare a termine il corso OLS. Prima di accedere al corso di lingua OLS, il **Beneficiario** informerà immediatamente l'Istituto nel caso in cui non potrà svolgere il corso.

ARTICOLO 7 – RAPPORTO NARRATIVO (EU SURVEY)

- 7.1 Il Partecipante**, alla fine del periodo di mobilità, deve trasmettere online il Rapporto Narrativo debitamente compilato entro e non oltre i 30 giorni successivi al ricevimento della richiesta di compilazione. **QUEI PARTECIPANTI CHE NON ABBIANO COMPLETATO ED INVIATO IL RAPPORTO NARRATIVO, POSSONO ESSERE TENUTI AD UN RIMBORSO TOTALE DEL CONTRIBUTO RICEVUTO DA PARTE DEL LORO ISTITUTO.**
- 7.2** Un Rapporto Narrativo integrativo può essere inviato al **Partecipante** per consentire il completamento delle informazioni relative al riconoscimento delle attività svolte.

ARTICOLO 8 – LEGGE APPLICABILE E TRIBUNALE COMPETENTE

- 8.1** Il presente Accordo è disciplinato dalla Legge italiana.
- 8.2** Il tribunale competente secondo la legislazione nazionale applicabile avrà giurisdizione esclusiva per ogni controversia che dovesse sorgere tra l'Istituto e il **Partecipante** in merito all'interpretazione, all'applicazione o alla validità delle disposizioni del presente Accordo, lì dove non sia possibile procedere ad una risoluzione amichevole.

CONDIZIONI SPECIALI

Interruzione della mobilità per causa di forza maggiore

Per "forza maggiore" si indica una situazione imprevedibile ed eccezionale o un evento fuori dal controllo del partecipante e non attribuibile ad un suo errore o sua negligenza. In presenza di causa di forza maggiore che determini l'interruzione - ed eventualmente la ripresa - della mobilità iniziata, la procedura da seguire è la seguente:

1. Lettera dello studente che spieghi l'accaduto e richieda il riconoscimento del periodo di mobilità svolto;
 3. Documenti a supporto della richiesta (es. certificato medico);
 4. Certificato dell'organizzazione ospitante che attesti la mobilità effettivamente svolta;
- DA INVIARE a erasmus@uninsubria.it

(Redatto in duplice copia, in italiano)

Il Partecipante

Nome/cognome/

Firma

Per l'Istituto

Prof.ssa Paola GRAMATICA Delegato del Rettore
per le Relazioni Internazionali

Firma



Luogo e data

Luogo e data

ALLEGATO I

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES/Agli atti dell'archivio dell'Ufficio

Allegato II

ATTESTAZIONE PERIODO/STATEMENT PERIOD pubblicato su
<http://uninsubria.it/manager/it/studenti/>

ALLEGATO III

CONDIZIONI GENERALI

Articolo 1: Responsabilità

Ciascuna delle parti contraenti esonererà l'altra da ogni responsabilità civile per danni da questa o dal suo staff subiti in seguito all'attuazione di questo Accordo, a condizione che tali danni non siano il risultato di gravi e deliberati comportamenti scorretti da parte dell'altro contraente o del suo staff.

L'Agenzia Nazionale italiana, la Commissione Europea o il loro staff non sono responsabili nel caso di reclami su quanto previsto dall'Accordo, in relazione a danni causati durante la mobilità. Di conseguenza, l'Agenzia Nazionale italiana o la Commissione Europea non possono soddisfare alcuna richiesta di indennizzo o di rimborso per reclamo.

Articolo 2: Risoluzione del contratto

Nel caso in cui il **Partecipante** non sia in grado di adempiere gli obblighi previsti dall'Accordo, e senza considerare le conseguenze previste dalla legge applicabile, l'Istituto è legalmente autorizzato a risolvere o ad annullare l'Accordo senza ulteriori formalità legali, nel caso il **Partecipante** non intraprenda alcuna azione entro un mese dalla ricezione della notifica per raccomandata.

Se il **Partecipante** risolve l'Accordo prima dello scadere dei termini o se non adempie gli obblighi previsti dall'Accordo, dovrà restituire l'importo del contributo già erogato, fatta eccezione per il caso in cui sia stato diversamente concordato con l'Istituto di appartenenza.

In caso di risoluzione dell'Accordo da parte del Partecipante per cause di forza maggiore, ad esempio una causa imprevedibile o un evento non controllabile dal **Partecipante** e non attribuibile a suo errore o negligenza, questi potrà ricevere l'importo del contributo corrispondente all'effettiva durata della mobilità come definita nell'Articolo 2.2. Le somme non utilizzate dovranno essere restituite, fatta eccezione per il caso in cui sia stato diversamente concordato con l'Istituto di appartenenza.

Articolo 3: Tutela dei dati

Tutti i dati personali contenuti nell'Accordo devono essere disciplinati secondo il Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio d'Europa per la tutela dei singoli e della legislazione nazionale (DLGS n° 196/2003), nel rispetto del trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, e della libera circolazione degli stessi. I dati personali devono essere trattati esclusivamente per dare esecuzione all'Accordo da parte dell'Istituto di appartenenza, dall'Agenzia Nazionale e dalla Commissione Europea, senza pregiudicare la possibilità di poterli trasmettere a organismi responsabili di controllo e revisione contabile secondo la normativa comunitaria (Corte dei Conti o Ufficio Europeo Antifrode - OLAF).

Il **Partecipante** può, su richiesta scritta, accedere ai propri dati personali e apportare correzioni alle informazioni inesatte o incomplete. E' invitato a presentare qualsiasi quesito riguardante il trattamento dei propri dati



personali all'Istituto di appartenenza e/o all'Agenzia Nazionale. Il **Partecipante** può presentare ricorso al Garante per la protezione dei dati personali, con riferimento alle modalità d'uso dei propri dati personali da parte dell'Istituto di appartenenza e/o dell'Agenzia Nazionale; può inoltre presentare ricorso al Garante Europeo per la Tutela dei Dati, in riferimento alle modalità d'uso di tali dati da parte della Commissione Europea.

Articolo 4: Controlli e Revisioni contabili

Le parti dell'Accordo si impegnano a fornire ogni tipo di informazione richiesta dalla Commissione Europea, dall'Agenzia Nazionale italiana o da qualunque altro Organismo autorizzato dalla Commissione Europea o dall'Agenzia Nazionale italiana per verificare che la mobilità e le condizioni dell'Accordo siano stati correttamente attuati.

Allegato IV Carta dello Studente Erasmus
pubblicato su <http://uninsubria.ilpmanager.it/studenti/>